

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spagna) — Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)/Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

(Causa C-509/14) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/23/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Trasferimenti d'impresa — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Obbligo di riassunzione dei lavoratori da parte del cessionario — Impresa pubblica incaricata di prestare un servizio pubblico — Fornitura del servizio da parte di un'altra impresa in forza di un contratto di gestione di servizi pubblici — Decisione di non prorogare tale contratto dopo la scadenza — Mantenimento dell'identità dell'entità economica — Attività che si basa essenzialmente sulle attrezzature — Mancata riassunzione del personale)

(2016/C 038/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Parti

Ricorrente: Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)

Convenuti: Luis Aira Pascual, Algeposa Terminales Ferroviarios SL, Fondo de Garantía Salarial

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una situazione in cui un'impresa pubblica, incaricata di esercitare un'attività economica di movimentazione di unità di trasporto intermodale, affidi, con un contratto di gestione di servizi pubblici, la gestione di tale attività a un'altra impresa, mettendo a disposizione di quest'ultima le infrastrutture e le attrezzature necessarie di cui essa è proprietaria, e in seguito decida di porre termine a tale contratto senza riassumere il personale di quest'ultima impresa, con la motivazione che in futuro avrebbe gestito essa stessa detta attività con il proprio personale.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 26 novembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Hauptzollamt Frankfurt am Main/Duval GmbH & Co. KG

(Causa C-44/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Unione doganale e tariffa doganale comune — Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Voce 9025 — Nozione di «termometro» — Indicatori monouso che segnalano l'esposizione a una temperatura di reazione predeterminata)

(2016/C 038/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof